



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 7 Data 30/05/2022

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 30 del mese GIUGLIO, alle ore 11,30 nella residenza comunale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

e che partecipa alla seduta il dott. Antonio MARINO, Segretario comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la proposta del Responsabile del Settore FINANZIARIO, recante: **TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.**

DELIBERA

Di approvare la proposta del Responsabile del Settore FINANZIARIO recante: **TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.**

DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE OGNI ULTERIORE CONSEQUENZIALE ADEMPIMENTO.

Successivamente,

il COMMISSARIO Straordinario giusto D.L.gvo 18/08/2000, n. 267, art. 134, comma 4^a, stante l'urgenza di provvedere sulla proposta,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

201

Comune di Belvedere Marittimo

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Oggetto:	TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI;
- n. 363/2021/R7rif del 03/08/2021 con cui ARERA ha individuato il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto nel caso del Comune di Belvedere Marittimo l'Ente di governo dell'Ambito è attualmente in fase di strutturazione, e pertanto non può procedere alla validazione del Piano, così come già comunicato dall'ATO Cosenza con nota prot. 8136 del 17.06.2021;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune, che dovrà quindi provvedere direttamente alla validazione del PEF;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l'art. 43 co. 11 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 42, che di fatto ha differito l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe TARI 2022 al 31.05.2022;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che per la definizione del Piano l'Ente si è avvalso del supporto della società GF Ambiente s.r.l., specializzata nel settore, al fine di verificarne la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari, in particolare analizzando:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 2.115.138, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 529.063, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.586.076;

Ritenuto per quanto sopra di approvare e validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale e alla validazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 8 del 27.05.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9568 del 30.05.2022;

PROPONE

1) di approvare e validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

4) di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Raffaele Rosignuolo

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Finanziario e il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilasciano PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 30.05.2022

Il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo
F.to Ing. Raffaele Rosignuolo



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 30.05.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa A. Grosso Ciponte



Da "santina.russo@pec.commercialisti.it" <santina.russo@pec.commercialisti.it>

A "Belvederemarittimo cs ragioneria" <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>

Data venerdì 27 maggio 2022 - 10:25


parere approvazione piano economico finanziario

Buongiorno in allegato parere approvazione piano economico finanziario.

Cordiali saluti

Allegato(i)

scan1193.pdf (1094 KB)



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 – PROVINCIA DI COSENZA

VIA M. MISTORNI-, 1 -87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

UFFICIO DEL REVISORE

Parere 8/2022

La sottoscritta Russo Dott.ssa Santina, nominata con deliberazione di C.C. n. 17 del 11-08-2020 per il triennio 2020-2022 procede nella data del 27-05-2022 alla redazione del presente

PARERE

(art. 239 c. 2 Dlgs 267/2000)

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

PREMESSE

- L'art. 239 del Tuel, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del DL 174/2012, convertito in Legge 213/2012, stabilisce che:

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: esprimendo dei pareri non solo sulle variazioni di bilancio. Nei pareri di cui al comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. L'Organo di Revisione tiene conto che, il Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.10.2019 ha dichiarato il dissesto finanziario e pertanto è tenuto, per tutta la durata della procedura di risanamento ad operare in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, comma 1 e 2, del TUEL;

– L'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;

– L'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia dei rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente; . Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi "inquina paga" (lett. F), approvazione delle tariffe definitive, ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento... (lett. H), verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...

RICHIAMATE

– la deliberazione n. 443/2019/R/ rif del 31 ottobre 2019 di ARERA in particolare l'art. 6 rubricato "procedure di approvazione" che prevede che il PEF, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso, trasmesso ad

ARERA che ne verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- Nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune Belvedere Marittimo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni della legge n. 148/2011 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- La deliberazione n. 363/2021/R7rif del 03/08/2021 con cui ARERA ha individuato il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025;
- La dichiarazione di veridicità dei dati e la completezza della documentazione è sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto gestore;

Verificata la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale:

- 1) Relazione accompagnamento PEF 2022;
- 2) Dichiarazione di veridicità dei dati, sottoscritta dal legale rappresentante della società "Calabria Maceri e Servizi s.r.l.";
- 3) Parere di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione C.C. di Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2022.

Vibo Valentia li 27.05.2022.

IL REVISORE
Dott.ssa Santina Russo

Approvato e sottoscritto

► Il Segretario Comunale

Dr. Antonio MARINO



► Il Commissario straordinario

D.ssa Regina Antonella BARDARI

Regina Antonella Bardari

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data - 9 GIU, 2022



Il Responsabile SETTORE
AFFARI GENERALI
(DANIELE PONTE)
Istruttore Direttivo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

☐ è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs n. 267/2000)


Data - 9 GIU, 2022



Il Responsabile
AFFARI GENERALI
(DANIELE PONTE)
Istruttore Direttivo

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile